

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l' 8 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELLA G.A. BUBI MERANO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: DELL'AMMENDA DI €1.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE A PORTE CHIUSE LE GARE SINO AL 30.6.2008; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. PLOTTEGHER ROBERTO INFLITTE SEGUITO GARA – CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 BUBI MERANO/GREEN TOWER TRENTO DEL 20.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008)

La C.G.F da' atto della rinuncia al ricorso della G.A. Bubi Merano A.S.D. di Merano (Bolzano) e dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL'A.S.D. POGGIBONSESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NANNELLI MATTEO SEGUITO GARA GERACI FIRENZE CALCIO A 5/ASD CALCETTO POGGIBONSESE DEL 20.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – C om. Uff. n. 384 del 23.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell' A.S.D. Poggibonese di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA

- 2) **RICORSO DELL'ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITO GARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, alla data del 13.2.2008 ore 14,00, l'esame del ricorso come sopra proposto dall'ASRC AR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli).

-----

**Publicato in Roma l' 8 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete